ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax 0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 09 **Campobasso, 04/01/2023.**
Circolare n. 01/2023

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

WHATSAPP-BROADCAST

Si ricorda, ancora una volta, a tutti gli iscritti di voler registrare nella rubrica del proprio cellulare il numero di telefono di questo Ordine. E' necessario inserire il numero +390874412086.
In tal modo ciascun iscritto riceverà in anticipo una notifica relativa alla all'invio di circolari, di comunicazioni ecc. nella propria casella PEC e alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale all'indirizzo ordinefarmacisticb.it.
Al momento, il servizio di broadcasting è attivo per 305 iscritti ma va segnalato che, tra gli aderenti al servizio, non tutti hanno aperto il messaggio per la configurazione del servizio.
I colleghi sono pregati di visionare l'informativa ricevuta.
Nel caso in cui il collega non riceva alcun messaggio *whatsapp* è pregato di chiamare l'Ordine per segnalare l'anomalia.

PROVVEDIMENTO ISCRIZIONE E CANCELLAZIONI ALBO

Questo Ordine, rende noto, che il Consiglio Direttivo nella seduta del 29 dicembre 2022 ha deliberato di fissare entro e non oltre il 12 dicembre di ciascun anno il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alla prima iscrizione, cancellazione per trasferimento o volontaria rinunzia. Se l'iscritto procede a presentare domanda dopo tale data la determina di prima iscrizione o di cancellazione verrà effettuata nell'anno successivo. Tale decisione è resa necessaria dalla complessità del procedimento amministrativo di iscrizione o cancellazione in quanto è un procedimento complesso che implica diversi

accertamenti (pagamento quote Ordine, FOFI, Enpaf, accertamento Tribunale carichi pendenti ecc.) prima di formalizzare la relativa delibera.

AGGIORNAMENTO MODALITA' DI GESTIONE CASI E DEI CONTATTI STRETTI DI CASO COVID-19

Questo Ordine, rimette in allegato alla presente copia della circolare diramata dalla Federazione nella quale sono evidenziati i comportamenti da adottare nei confronti di persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o persone risultate asintomatiche o in casi di soggetti immunodepressi.
Si ribadisce che gli operatori sanitari devono eseguire un test antigienico o molecolare di base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato positivo da COVID-19.

D.L. 198/2022 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Si ha cura di comunicare che il Decreto Milleproroghe ha procrastinato di un anno l'acquisizione dei crediti ECM utili per il Quadriennio 2020 -2023. Pertanto i farmacisti possono completare l'obbligo formativo (2020/2022) entro il 31 dicembre 2023.

Altre novità riguardano:

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RICETTA ELETTRONICA - Le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica sono prorogate sino al 31 dicembre 2023.

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA

PROROGA CONTRATTI NEOLAUREATI IN MEDICINA - Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente vengono prorogate a tutto il 2023 le assunzioni di quei neolaureati in medicina, abilitati all'esercizio della professione medica, reclutati per far fronte all'emergenza Covid.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione con i relativi link di riferimento si allega alla presente circolare.

ENPAF- ADESIONE APP IO

L'Enpaf, segnala che a far data dal 14 dicembre 2023, è presente sull'*App IO*. Attraverso l' applicazione, tutti gli iscritti avranno la possibilità di effettuare i pagamenti dei contributi con la piattaforma PagoPA nonché di ricevere eventuali comunicazioni da parte delle Istituzioni sul proprio cellulare.

L'approdo sull'App IO rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione avviato dall'Enpaf . L'obiettivo è quello di agevolare l'accesso ai servizi offerti; gli iscritti, infatti, potranno interagire con l'Ente in modo semplice, moderno, sicuro e direttamente dal proprio cellulare.

Ciascun iscritto deve registrarsi all'app con la propria identità digitale SPID o con la carta CIE abbinata al PIN che riceve al momento del rilascio della nuova carta. Dopo la prima registrazione, si potrà accedere all'app digitando il PIN scelto oppure attraverso il riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto).

CONTRIBUTI INPS - DOPPIO RISCATTO DELLA LAUREA PER I LIBERI PROFESSIONISTI

L'INPS ha chiarito che i liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza di categoria possono riscattare il corso di studi universitari ai fini pensionistici due volte.
Il D.L. 184/1997 stabilisce che per poter procedere al riscatto presso l'INPS, i periodi del corso di studi non devono risultare già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto.
Tale divieto, ha precisato l'INPS con il recente messaggio, deve intendersi applicato alle sole gestioni INPS e non anche agli Enti di previdenza. Pertanto, coloro che abbiano effettuato il riscatto del corso di studi universitari presso l'Enpaf possono essere ammessi al riscatto dello stesso periodo di studi nei regimi previdenziali gestiti dall'INPS.
Il chiarimento appare di evidente utilità per coloro che intendano ottenere il riconoscimento del periodo del corso di studi, in termini di anzianità contributiva utilizzabile ai fini pensionistici presso l'INPS o tramite gli istituti del cumulo della totalizzazione.
In base al regolamento di previdenza Enpaf, il riscatto degli anni del corso di studi universitari non è utile ai fini dell'anzianità contributiva necessaria per maturare il diritto a pensione, ma produce solo dei supplementi economici che incidono sull'ammontare del trattamento previdenziale.
Fino ad oggi spesso le sedi INPS respingevano le domande di riscatto di laurea presentate da iscritti che avevano già attivato le stesse procedure presso l'Enpaf,e pertanto l'Istituto ha chiarito l'assenza di incompatibilità.

ASSISTENZA – BORSE DI STUDIO RISCATTO DELLA LAUREA PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione dell'Enpaf, ha approvato il bando per le borse di studio relative all'anno scolastico 2020/2021. Il bando prevede l'assegnazione di 140 borse di studio per un finanziamento di 230 mila euro in favore di figli di farmacisti iscritti, dei pensionati Enpaf e orfani dei farmacisti. Le domande devono essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Il bando è aperto ai soli farmacisti in regola con i pagamenti dovuti all'Enpaf in misura minimo di anni otto.
Si allega copia del bando e la domanda da compilare.

Copia del documento pervenuto dall'Enpaf con allegato l'avviso e il bando si include alla presente circolare.

DECRETO INTERMINISTERIALE N. 651 DEL 05/07/2022 – LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI FARMACISTA CLASSE LM13

Il Dl 651/2022, all'art. 6 comma 1, stabilisce che la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale di laurea in farmacia avrà decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali a cui è affidato l'adeguamento dei regolamenti didattici di atenei.

I decreti rettorali non risultano ancora emanati dalle Università che dovrebbero adottarli nell'anno 2023 e la nuova disciplina non troverà attuazione prima dell'anno accademico 2023/2024.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

D.L. 152/2021 ART. 38-BIS – ASSOLVIMENTO OBBLIGO ECM 70%

Questo Ordine informa gli iscritti che per i professionisti sanitari assoggettati all'obbligo formativo dei crediti ECM a decorrere dal triennio 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative attivate ex art. 10 L. 24/2017 (legge Gelli) contro i rischi di rivalsa o responsabilità amministrativa per colpa grave, è stata subordinata all'assolvimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale in materia di formazione continua in medicina, relativo all'ultimo triennio utile.
Considerato che le norme non possono essere applicate in modo retroattivo ne consegue che, se nel triennio 2020-2022 gli esercenti le professioni sanitarie non hanno conseguito almeno il 70% dei crediti formativi triennali, le loro coperture

assicurative, sottoscritte contro i rischi di cui sopra per il triennio 2023-2025, non saranno efficaci per le azioni di rivalsa o responsabilità amministrativa in caso di sinistri con colpa grave del professionista.
In merito all'ammontare complessivo dei crediti, è utile ricordare che, un terzo del credito formativo del triennio 2020-2022 (50 crediti ECM) si intende già maturato da parte di tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attivita' professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.
Si raccomandano tutti gli iscritti di voler procedere a completare il ciclo formativo relativo al quadriennio 2020-2023 entro il quale i farmacisti hanno tempo per acquisire i crediti formativi necessari a completare l'obbligo formativo ECM.
Si ricorda anche che l'iscritto che ha superato il 70° di età ed eserciti ancora la professione (sia in forma libero professionale o in forma di titolare individuale) è tenuto a comunicare alla Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria tramite lo SPID, con conseguente rinuncia all'esenzione in questione.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione con i relativo link di riferimento sulla Guida utente all'esenzione pensionamento si allega alla presente circolare.

CITTADINANZA ATTIVA - QUESTIONARIO NUOVO MODELLO DI ACCESSO ALLE CURE E AI FARMACI

Si rende noto che la nostra Federazione ha partecipato a un tavolo di lavoro promosso dalla suddetta Associazione indirizzato alla individuazione di linee guida per un accesso alle cure e ai farmaci più efficiente ed efficace ossia a misura di cittadino.

In tale occasione è emersa l'opportunità di lanciare una indagine rivolta ai Presidenti a livello nazionale e regionale, alle Associazioni delle professioni, alle società scientifiche al fine di raccogliere dati rappresentativi dei modelli implementati a livello territoriale e locale.

L'iniziativa ha la finalità di contribuire a migliorare il rapporto tra farmacia/farmacista e cittadino e ad implementare il ruolo della Farmacia come presidio sanitario, erogatore di servizi, punto di riferimento per comunità e cittadini, in particolare quelli con patologie croniche.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione con il relativo link al questionario viene allegato alla seguente circolare.

Il questionario deve essere compilato dal farmacista entro e non oltre il 3 febbraio 2023.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione con il relativo link di riferimento alla compilazione l questionario si allega alla presente circolare

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Ufficio: DAR/DMS

Roma, 03/01/2023.

Protocollo: 202300000071/A.G.

Oggetto **Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.**

Circolare n. 14169

4.1

SITO Sì

IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Circolare n. 0051961 del 31.12.2022 del Ministero della Salute:

"*Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19*".

Si informa che, con la circolare n. 0051961 del 31.12.2022, il Ministero della Salute, tenendo conto della L. 199/2022 ("Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162"), ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, facendo seguito alle precedenti circolari ministeriali in merito (cfr. l'ultima circolare federale n. 13924 del 2.9.2022).

CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- per i casi che sono sempre stati **asintomatici** e per coloro che **non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni**, l'isolamento potrà terminare dopo **5 giorni** dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, **a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare**; per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
- per i casi in **soggetti immunodepressi**, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente **a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo**;
- per gli **operatori sanitari**, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare **non appena** un test antigenico o molecolare risulti negativo.

- i **cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese** nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **fino al 10mo giorno** dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici) ed è comunque raccomandato evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al **quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli **operatori sanitari** devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 02/01/2023

Ufficio: DAR/PF/DMS
Protocollo: 202300000056/A.G.
Oggetto: D.L.198/2022 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Circolare n. 14061
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicato in G.U. il decreto-legge Milleproroghe in materia di termini legislativi.

Riferimenti: Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022)

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre u.s. è stato pubblicato il D.L. 198/2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Tra le proroghe disposte dal provvedimento, in vigore dal 30 dicembre 2022, si evidenziano le seguenti concernenti disposizioni di interesse per il settore

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni (art. 1)

Prorogate determinate autorizzazioni alle assunzioni già adottate dalle P.A. In particolare, si segnala la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità (riguardante anche gli enti pubblici non economici) di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (art. 3, comma 1, D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014).

Tuttavia, in proposito, si rammenta che l'art. 2, comma 2, del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) prevede, per gli Ordini che sono in equilibrio economico e finanziario, l'esclusione dall'applicazione delle limitazioni in ambito di assunzione di personale stabilite dall'art. 2, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Proroga di termini in materia economica e finanziaria (art. 3)

Prorogata anche per l'anno 2023 la semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari prevista dall'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 (cfr circolare federale n. 11283 del 21.12.2018).

Prorogato al 1° gennaio 2024 il termine previsto dall'art. 2, comma 6 quater, del D.Lgs. 127/2015 relativo all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di tali dati al Sistema tessera sanitaria.

Proroga di termini in materia di salute (art. 4)

Prorogate sino al 31 dicembre 2023 le modalità di **utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica**, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (cfr circolare federale n. 13628 del 5.4.2022).

È stato modificato l'articolo 5-bis del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 (in materia di formazione continua in medicina), prevedendo che i **crediti formativi ECM** del **quadriennio 2020-2023** si intendono **già maturati in ragione di un terzo** per tutti i professionisti sanitari di cui alla L. 3/2018 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19 (come già previsto per il triennio 2020-2022 - cfr circolare federale n. 12408 del 23.7.2020 e successiva circolare n. 13854 del 26.7.2022 relativa ai chiarimenti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC).
Conseguentemente, alla luce della predetta disposizione, è stato **prorogato di un anno** - quindi, fino al 31 dicembre 2023 - il **periodo** entro il quale i farmacisti hanno tempo **per acquisire i crediti formativi necessari a completare l'obbligo formativo ECM**.

Confermata anche per l'anno 2023 la previsione di cui all'art. 2, comma 67-bis, della L. 191/2009 relativa al riparto delle **quote premiali** del finanziamento del Servizio sanitario regionale a favore delle regioni che istituiscano una Centrale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi e che hanno introdotto misure idonee in materia di equilibrio di bilancio.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Cod. Fisc. 80039550589

PRESIDENZA

ENPAF

0160132/2022 U
Del 15/12/2022 17:21

Roma, 15 dicembre 2022

Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei farmacisti

e p.c. Ai Componenti il Consiglio di amministrazione

Ai componenti il Collegio Sindacale

LORO SEDI

OGGETTO: adesione ad **IO**, l'app dei servizi pubblici.

Cari Presidenti,

reputo opportuno segnalarVi che, a far data dal 14 dicembre scorso, anche l'Enpaf, alla stregua di altre Casse previdenziali, è presente sull'**app IO**, il progetto open source del Dipartimento per la trasformazione digitale nato con l'obiettivo di mettere a disposizione un unico canale tramite cui tutti gli Enti, locali e nazionali, offrono i propri servizi al cittadino, in modo semplice e personalizzato, direttamente su smartphone.

Grazie a **IO**, il cittadino - in questo caso ogni iscritto all'Ente - può accedere alle funzioni comuni dei servizi pubblici degli Enti di interesse integrati sull'app, come: ricevere comunicazioni e messaggi, con la possibilità di archiviarli, ricordare e gestire le proprie scadenze verso la Pubblica Amministrazione, aggiungendo promemoria nel proprio calendario personale con un clic; ricevere avvisi di pagamento, con la possibilità di pagare servizi e tributi, **compresi i contributi Enpaf**, dall'app in pochi secondi (direttamente dal messaggio ovvero tramite scansione QR dell'avviso cartaceo), portando sempre con sé lo storico delle operazioni nonché le ricevute di pagamento.

L'applicazione **IO** è scaricabile gratuitamente: ogni iscritto deve registrarsi all'app con la propria identità digitale, autenticandosi con le credenziali SPID o, in alternativa, con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) abbinata al PIN che riceve al momento del rilascio della nuova carta e che assicura che possa essere l'unico ad utilizzarla. Dopo la prima registrazione, si potrà accedere all'app più facilmente digitando il PIN scelto oppure attraverso il riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto).

L'approdo sull'app IO rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di digitalizzazione avviato dall'Enpaf. L'obiettivo è quello di agevolare l'accesso ai servizi offerti: gli iscritti, infatti, potranno interagire con l'Ente in modo semplice, moderno, sicuro e direttamente dal proprio smartphone.

Cordiali saluti.

Emilio Croce

BORSE DI STUDIO 2022

per l'anno scolastico/accademico 2020/2021

1. Per l'anno scolastico/accademico 2020/2021, l'Enpaf provvederà all'assegnazione di n.140 borse di studio in favore dei figli di farmacisti iscritti, dei pensionati Enpaf e degli orfani dei farmacisti. Il requisito minimo di iscrizione e di contribuzione, alla data della domanda, è di almeno otto anni regolarmente versati.

2. Le borse di studio sono assegnate a studenti che frequentano corsi di studio statali o legalmente riconosciuti presso scuole e atenei della Repubblica Italiana.

3. Le borse di studio sono ripartite come specificato al successivo punto 11.

4. Gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 2020/2021 possono concorrere a propria scelta, o per la classe relativa all'ultimo anno di università o, in alternativa, per quella riferita alla laurea. Nel caso in cui venga inoltrata domanda per entrambe le classi, potrà essere assegnata una sola borsa di studio, con preferenza per quella di importo più elevato. Se una delle domande risulterà incompleta, sarà inserita in graduatoria l'altra domanda, purché conforme al presente bando.

5. Per gli studenti universitari, ai fini del merito vengono considerati solo gli esami che danno luogo a crediti formativi.

6. Per l'erogazione delle borse di studio si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare dello studente e del profitto negli studi. I criteri per l'assegnazione sono riportati al successivo punto 14.

7. La condizione economica del nucleo familiare del richiedente viene rilevata dall'attestazione ISEE relativa all'anno della domanda. Non saranno ammesse le domande dei richiedenti il cui valore ISEE è superiore ad euro 50.000,00.

8. A parità di punteggio si applicheranno i criteri di cui al successivo punto 14c.

9. Qualora non vengano assegnate tutte le borse di studio istituite per ogni singola sezione, l'importo eccedente potrà essere trasferito ad altra sezione. Ciò potrà determinare un aumento del numero delle borse assegnate rispetto a quello indicato al punto 1.

10. Anche se il valore ISEE è conforme a quanto stabilito al precedente punto 7, sono esclusi:

10.1 gli universitari fuori corso e quelli che sostengono prove di esame in sessioni straordinarie eccedenti la durata legale del corso di studi;

10.2 i laureati iscritti ad un secondo corso di laurea;

10.3 gli studenti il cui nucleo familiare possiede un patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE, senza applicazione della detrazione, superiore ad euro 60.000,00; per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 10.000,00. In ogni caso l'importo del patrimonio mobiliare non potrà essere superiore a complessivi euro 80.000,00.

11. BORSE DI STUDIO E CRITERI DI MERITO

11a) scuola di istruzione secondaria di secondo grado

11a1. borse di studio riservate agli studenti, non ripetenti, che hanno frequentato un corso di istruzione di secondo grado, con esclusione dell'ultimo anno, e che abbiano riportato nell'anno scolastico 2020/2021 una votazione media non inferiore a 8/10 (o equivalente) con esclusione della valutazione ottenuta per il comportamento e per le materie di religione e scienze motorie e sportive.

11a2. le borse di studio sono **n.50, ciascuna dell'importo di € 700,00.**

11b) diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado

11b1. borse di studio riservate agli studenti, non ripetenti, che hanno conseguito, nell'anno scolastico 2020/2021, la maturità o altro diploma equivalente di scuola secondaria superiore ottenuto al termine di un regolare corso di studi e che abbiano riportato una votazione non inferiore a 85/100.

11b2. le borse di **studio sono n.30, ciascuna dell'importo di € 1.500,00.**

11c) corsi universitari per le lauree di primo livello, magistrali e magistrali a ciclo unico

11c1. borse di studio riservate agli studenti universitari, di età non superiore a 30 anni, che hanno conseguito una votazione media non inferiore a 26/30 avendo superato, entro il 31 dicembre 2021, tutti gli esami previsti per l'anno accademico 2020/2021 dal piano di studi obbligatorio o da quello individuale approvato dalla facoltà, comprese le prove che danno luogo ad idoneità. Condizioni e termini su indicati sono perentori, pertanto non si terrà conto di eventuali proroghe accordate dai singoli atenei.

11.c2. le borse di studio universitarie sono **n.30, ciascuna dell'importo di € 2.000,00.**

11d) laurea di primo livello e lauree magistrali

11d1. borse di studio riservate agli studenti, di età non superiore a 30 anni, che, nell'anno accademico 2020/2021 hanno conseguito la laurea entro il 31 marzo 2022 con una votazione non inferiore a 105/110. In considerazione della emergenza da COVID – 19 si terrà conto di eventuali proroghe accordate dai singoli atenei purchè documentate.

11d2. le borse di studio universitarie sono **n.20 ciascuna dell'importo di € 2.500,00**.

11e) laurea magistrale a ciclo unico

11e1. borse di studio riservate agli studenti, di età non superiore a 30 anni, che nell'anno accademico 2020/2021 hanno conseguito la laurea entro il 31 marzo 2022 con una votazione non inferiore a 102/110. In considerazione della emergenza da COVID – 19 si terrà conto di eventuali proroghe accordate dai singoli atenei purchè documentate.

11e2. le borse di studio universitarie sono n.**10, ciascuna dell'importo di € 4.000,00.**

12. - modalità di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata:

- da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, in caso di minore;
- direttamente dallo studente, se maggiorenne.

Ogni domanda, per ciascuna classe concorsuale, e la documentazione richiesta al successivo punto 13, deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo PEC, entro il **31 GENNAIO 2023.**

Saranno altresì escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine**.** In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

13. documentazione da produrre

13a. domanda di assegnazione di borsa di studio, redatta sul modello predisposto dall'Ente;

13b. copia del tesserino del codice fiscale del richiedente e dello studente;

13c. modello ISEE 2022 (valido fino al 31/12/2022) relativo al nucleo familiare dello studente. Gli studenti universitari che fanno domanda per le borse di studio di cui ai punti 11c, 11d e 11e devono produrre l'attestazione ISEE valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

13d le votazioni ottenute, devono essere attestate come di seguito specificato:

1. per gli studenti di cui al punto 11a): copia della pagella relativa all'anno scolastico 2020/2021.
2. per gli studenti di cui al punto 11b): copia del certificato di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito nell'anno scolastico 2020/2021;
3. per gli studenti di cui al punto 11c):
 - autocertificazione precompilata con i dati di carriera, stampata mediante procedura informatica dal sito internet dell'Ateneo. Dall'autocertificazione devono risultare in maniera inequivocabile:
 - l'anno di immatricolazione;
 - gli esami da sostenere nell'anno accademico 2020/2021;
 - gli esami sostenuti nell'anno accademico 2020/2021 e le votazioni riportate.
 - piano di studi approvato dalla facoltà.

 In caso di corsi integrati che prevedono votazione finale al termine di un biennio, sarà cura dello studente produrre idonea documentazione attestante che gli stessi non danno luogo a valutazione al termine del primo anno di corso. Parimenti, in presenza di esami soprannumerari, lo studente dovrà provvedere ad autocertificare che gli stessi non devono essere obbligatoriamente sostenuti ai fini del conseguimento del titolo di studio.
 In mancanza delle indicazioni anzidette, tutti gli esami inseriti nel piano di studio che non riportano la relativa votazione saranno considerati come non sostenuti.

È a carico del richiedente l'onere di produrre documentazione attestante i dati su indicati.

4. per gli studenti di cui ai punti 11d) e 11e): autocertificazione precompilata con i dati di carriera, stampata mediante procedura informatica dal sito internet dell'Ateneo contenente l'anno di immatricolazione, la durata legale del corso di studi, data e voto di laurea, nonché la dichiarazione che la laurea è stata conseguita al termine della durata legale del corso di studi. È a carico del richiedente l'onere di produrre documentazione attestante i dati su indicati.

14. criteri di assegnazione

14a. Per l'assegnazione delle borse di studio di cui al punto 11 si procede alla formazione di una graduatoria. Sarà assegnato un punteggio per la condizione economica ed uno per il merito utilizzando le tabelle allegate al presente bando: la somma risultante determinerà la posizione in graduatoria. Per il computo del punteggio di merito, si applicherà la media aritmetica.

14b. Per la valutazione del merito, in caso di collocazione in una fascia intermedia della relativa tabella di riferimento, si procederà per approssimazione in eccesso se la votazione ottenuta è superiore al 50% dell'intervallo entro cui è compresa.

14c. A parità di punteggio, costituiscono titolo di preferenza:

1. la condizione di orfano;
2. il valore ISEE: ha la precedenza in graduatoria lo studente il cui nucleo familiare ha riportato valore inferiore;
3. l'età dello studente: ha la precedenza in graduatoria lo studente più giovane di età.

15. approvazione graduatorie

Le graduatorie provvisorie per l'assegnazione delle borse di studio saranno approvate con provvedimento del Dirigente del Servizio contributi e prestazioni e pubblicate sul sito internet dell'ENPAF.
Le graduatorie definitive per l'assegnazione delle borse di studio saranno approvate con provvedimento del Dirigente del Servizio contributi e prestazioni alla conclusione delle eventuali procedure di ricorso di cui al punto 17).

16. pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell'Enpaf (indirizzo *www.enpaf.it*).

Nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE), in luogo del nominativo del richiedente la prestazione, sarà pubblicato il codice di iscrizione all'Enpaf.

17. ricorsi

Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente bando, dovranno essere presentati esclusivamente dal richiedente (lo studente, se maggiorenne; il genitore se questi è minorenne) o da un suo delegato, indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF devono essere inviati, a pena di esclusione, tramite PEC entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito internet dell'Ente. Per la decorrenza del termine, farà fede la data di spedizione. I ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d'ufficio, come pure i ricorsi non presentati dal richiedente o da un suo delegato.

18. trattamento fiscale

Le somme corrisposte in base al presente bando sono soggette ad imposizione fiscale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR.

BORSE DI STUDIO 2022: *tabelle di attribuzione dei punteggi*

valutazione del merito della scuola secondaria di II grado

FREQUENZA SCUOLA SECONDARIA II GRADO

votazione	punteggio
10/10	20
9,5/10	18
9/10	16
8,5/10	14
8/10	12

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

votazione	punteggio
100/100	20
99/100	19
98/100	18
97/100	17
96/100	16
95/100	15
94/100	14
93/100	13
92/100	12
91/100	11
90/100	10
89/100	9
88/100	8
87/100	7
86/100	6
85/100	5

valutazione del merito del corso universitario

CORSO UNIVERSITARIO

votazione	punteggio
30 e lode	20
30	19
29,5	17
29	16
28,5	14
28	13
27,5	11
27	10
26,5	8
26	6

LAUREA

votazione	punteggio
110 e lode	20
110	19
109	18
108	17
107	16
106	15
105	14
104	13
103	12
102	11

valutazione della condizione economica

valore ISEE	punteggio
da 0 a 5.000,00	20
da 5.000,01 a 7.000,00	18
da 7.000,01 a 9.000,00	16
da 9.000,01 a 12.000,00	14
da 12.000,01 a 15.000,00	12
da 15.000,01 a 18.000,00	10
da 18.000,01 a 22.000,00	8
da 22.000,01 a 28.000,00	6
da 28.000.01 a 34.000,00	4
da 34.000,01 a 42.000,00	2
da 42.000,01 a 50.000,00	0

DA INVIARE A: E.N.P.A.F. –
UFFICIO ASSISTENZA
PEC: posta@pec.enpaf.it

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE di BORSA DI STUDIO (O.079)

DA INVIARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2023
SI INVITA A PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE A QUANTO SPECIFICATO NELLE NOTE.

Il/La sottoscritto/a **(1)**_____ nato/a il _____

a _____ residente in via _____

località _____ provincia_____ c.a.p._____

recapito telefonico_____ indirizzo email _____

in qualità di:

❑ farmacista

❑ figlio/a maggiorenne di _____ nato/a il_____
(indicare i dati anagrafici del farmacista, iscritto o pensionato Enpaf)

❑ superstite di _____nato/a il _____
(indicare i dati anagrafici del dante causa)

deceduto il _____ già iscritto all'Ordine dei Farmacisti di _____

grado di parentela con il farmacista deceduto: _____

CHIEDE

➢ l'assegnazione di una borsa di studio in favore di:

cognome e nome _____nato/a il _____
(dati anagrafici dello studente **se trattasi di persona diversa dal richiedente**)

a _____codice fiscale _____

avendo lo studente, nell'anno 2020/2021:

frequentato il seguente corso di studi: (**2**)

A) ❑ **scuola di istruz. secondaria di secondo grado, anno di corso:** _____ votazione media: _____

B) ❑ **facoltà di**_____ **anno di corso:** _____votazione media _____

[**ATTENZIONE***: indicare l'anno di corso e la media aritmetica della votazione relativa all'anno accademico 2020/2021*]

conseguito il seguente titolo di studio: (**2**)

C) ❑ **diploma di scuola di istruz. secondaria di secondo grado**
votazione:_____

D) ❑ **laurea in** _____ votazione:

durata legale corso di studi: anni _____ immatricolazione: anno accademico _____

CHIEDE che, in caso di accoglimento, l'importo della borsa di studio venga liquidato mediante: accredito sul conto corrente **(3)**

intestato a _____

presso _____
(denominazione e indirizzo dell'Istituto di Credito o dell'Ufficio Postale - **NOTA: i libretti postali NON sono validi**)

codice IBAN (riportare nelle caselle sottostanti i 27 caratteri del codice):

☐☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ai fini dell'erogazione di una prestazione assistenziale, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- ❑ di essere iscritta/o per la prima volta ad un corso universitario;
 [solo per i concorrenti che richiedono di partecipare all'assegnazione di borse di studio per corsi universitari o per laurea]
- ❑ di non essere ripetente;
 [solo per i concorrenti che richiedono di partecipare all'assegnazione di borse di studio per scuola superiore di secondo grado]

- ➢ che la documentazione allegata è conforme all'originale (art.19 D.P.R. 28 dic. 2000 n.445);
- ➢ di aver preso visione dell'allegata informativa resa dall'ENPAF ai sensi dell'art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione di Dati (GDPR, 2016/679/UE) **(4)**;

ALLEGA:

- ❑ copia della pagella scolastica; (**5**)
 ❑ copia del diploma di scuola secondaria di secondo grado; (**5**)
 ❑ autocertificazione precompilata con i dati di carriera, stampata mediante procedura informatica dal sito internet dell'Ateneo; (**5**)
 ❑ piano di studi approvato dalla facoltà
- modello ISEE 2022 relativo al nucleo familiare dello studente;
- copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
- copia del tesserino del codice fiscale dello studente.

COMUNICA [*solo per gli studenti di cui ai punti B) e D)*] che, con la presente istanza, intende richiedere l'ammissione in graduatoria per:

- corso universitario si ❑ no❑
- laurea si ❑ no❑

_____ _____
(data) (firma)

Allegati n._____

N O T E:

(1) La domanda e le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere redatte da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, in caso di minore; direttamente dallo studente, se maggiorenne.

(2) per la documentazione da produrre, fare riferimento al bando di concorso. **ATTENZIONE!** Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine**.**

(3) Il conto corrente, bancario o postale, deve essere intestato o cointestato al richiedente; in caso di cointestatario, indicarne il nominativo. ***NON indicare l'IBAN di un libretto postale perché non valido per l'accredito della somma eventualmente liquidata.***

(4) A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, 2016/679/UE), la graduatoria sarà pubblicata con l'indicazione del **codice ENPAF** in luogo del nominativo. Il codice individuale:

- è indicato sui PagoPA predisposti per il pagamento del contributo annuale (***codice archivio generale / codice debitore***);
- è rilevabile nella sezione '*anagrafica*' dell'area personale ENPAF ONLINE (***codice archivio***)
- può essere richiesto al Servizio Relazioni con il pubblico esclusivamente inviando una e-mail all'indirizzo info@enpaf.it unitamente ad un proprio documento di riconoscimento.

(5) Se il corso di studi è frequentato presso un Istituto legalmente riconosciuto, la qualifica dell'Istituto deve essere riportata nell'autocertificazione.

LE SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI BORSA DI STUDIO SONO SOGGETTE A TASSAZIONE ORDINARIA (ART.50, C.1, LETTERA C) DEL TUIR). L'ENPAF INVIERÀ LA CERTIFICAZIONE UNICA A DOMICILIO IN TEMPO UTILE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Si rammenta che per partecipare all'assegnazione delle borse di studio è indispensabile che, al momento della domanda, l'iscritto abbia un'anzianità contributiva di almeno OTTO ANNI

[*modulo aggiornato a dicembre 2022*]

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI -
FONDAZIONE ENPAF

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO

Art. 13 GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (2016/679/UE)

L' E.N.P.A.F. –Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti- con sede in Viale Pasteur n.49, 00144 Roma, in qualità di Titolare del trattamento informa che tutti i dati e le informazioni personali e sensibili che vengono forniti mediante la compilazione dell'apposito modulo di domanda e degli eventuali allegati sono necessari per l'erogazione delle proprie prestazioni istituzionali e, in particolare, verranno utilizzati ai soli fini dell'istruttoria e della definizione della pratica che La riguarda.

Il conferimento al trattamento dei dati è facoltativo, ma necessario. Nel caso in cui Lei ometta di comunicare, in tutto o in parte, i dati che Le sono richiesti, ciò potrà interrompere o, comunque, ritardare l'iter della procedura.

I dati forniti saranno utilizzati, anche con sistemi automatizzati, da personale appositamente autorizzato a tutti i trattamenti necessari per la definizione della Sua istanza e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ENPAF. Tali dati saranno trattati con adeguate misure di sicurezza, nei limiti e per la durata stabiliti dalle leggi o dai regolamenti applicabili e, comunque, al netto di eventuale contenzioso, fino al raggiungimento delle predette finalità.

I dati forniti non verranno diffusi se non in esecuzione di obblighi di legge ma, ove necessario per le finalità sopra indicate, saranno comunicati all'Istituto di Credito incaricato del servizio di cassa per conto dell'ENPAF e, da questo, alla banca prescelta per il pagamento della prestazione. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni o Enti quando ciò sia previsto da leggi o da regolamenti, ovvero sia altrimenti necessario per il perseguimento dei fini istituzionali degli Enti riceventi o dell'ENPAF.

In riferimento ai trattamenti sopra citati, sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui agli artt.15 e ss. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, 2016/679/UE) fra i quali, in particolare, il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione o l'opposizione al trattamento, nonché la portabilità dei dati nei casi previsti dal GDPR stesso. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati nominato dall'ENPAF e domiciliato per la funzione presso il recapito sopra indicato, anche scrivendo a dpo@enpaf.it. In qualsiasi momento, in caso di violazione della normativa vigente, è possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali i cui recapiti sono disponibili sul sito www.garanteprivacy.it .

Roma, 03/01/2023

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202300000072/A.G.
Oggetto: Decreto Interministeriale n. 651 del 5-7-2022 Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13– pubblicazione in G.U.

Circolare n. 14170

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto
Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13

Si fa seguito alla circolare federale n. 13818 del 7.7.2022 per segnalare che, nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28.12.2022, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 651 del 5-7-2022 "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13" emanato in attuazione degli articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163 sui titoli universitari abilitanti.

Si rammenta (cfr circolare federale n. 13339 del 24.11.2021) - anche a seguito di alcuni quesiti posti dagli Ordini – che, in base all'articolo 6, comma 1, della legge sopra richiamata, la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale di laurea in farmacia avrà decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di atenei.

Tenuto conto che tali decreti rettorali al momento non risultano ancora emanati dalle singole Università e che, presumibilmente, potrebbero essere adottati nel corso del 2023, la nuova disciplina, con ogni probabilità, non troverà applicazione prima dell'anno accademico 2023/2024.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

A tal proposito, si evidenzia la necessità di effettuare un'attenta istruttoria, in sede di iscrizione all'Albo di neolaureati, per verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dichiarati dall'interessato tramite autocertificazione, prima che il Consiglio Direttivo deliberi sull'iscrizione stessa.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

Ufficio: DAR/ADG-DMS Roma, 02/01/2023
Protocollo: 202300000057/A.G.
Oggetto **Decorrenza applicazione art. 38-bis D.L. 152/2021: assolvimento obbligo ECM 70% per efficacia polizze assicurative.**

Circolare n. 14162
9.5
SITO Sì
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

La valutazione dell'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale ECM per l'efficacia delle polizze assicurative si applicherà soltanto da un prossimo arco temporale di acquisizione dei crediti ECM.

Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, a quanto già segnalato con la circolare n. 14016 del 21 ottobre u.s., si forniscono i seguenti aggiornamenti.

L'art. 38-bis del decreto-legge 06 novembre 2021, n. 152 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che "*a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina*" (si veda in proposito la circolare n. 13440 del 5.1.2022).

Al fine di fornire adeguate indicazioni agli iscritti, la Federazione degli Ordini ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Ministero della Salute sulla corretta interpretazione della predetta disposizione, con specifico riferimento alla decorrenza della prima applicazione. Il Dicastero, in riscontro al quesito posto, ha precisato che la condizione di efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale avrebbe trovato applicazione soltanto a decorrere dall'anno 2026 essendo riferita, per espressa previsione normativa, al triennio formativo 2023–2025.

In proposito, tuttavia, è quanto mai necessario sottolineare che recentemente il decreto-legge Milleproroghe (D.L.198/2022 - cfr. circolare n. 14161 del 2/1/2023) ha

modificato l'art. 5-bis del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 (in materia di formazione continua in medicina), sostituendo le parole le parole "triennio 2020-2022" con le parole "quadriennio 2020-2023", **prorogando conseguentemente di un anno** - quindi, fino al 31 dicembre 2023 - il **periodo** entro il quale i farmacisti hanno tempo **per acquisire i crediti formativi necessari a completare l'obbligo formativo ECM**.

Sarà cura della Federazione, pertanto, fornire chiarimenti circa il coordinamento della suddetta norma di rango primario con le altre disposizioni in materia di ECM, anche con riferimento al probabile slittamento della prima applicazione del citato art. 38-bis del D.L. 152/2021, a seguito dei necessari approfondimenti con il Ministero della salute e alla luce di quanto sarà stabilito nella prima riunione di insediamento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC (recentemente ricostituita dal D.M. del 27 settembre 2022, con la conferma del Dr. Giovanni Zorgno quale componente di nomina federale).

*** *** ***

Si ricorda, inoltre, quanto evidenziato nella sopra richiamata circolare n. 14016 del 21 ottobre u.s. circa la delibera della CNFC - riunione del 9 dicembre 2021 in merito all'**automatismo dell'esenzione** dall'assolvimento dell'obbligo formativo per tutti i **farmacisti** che abbiano compiuto il **70° anno di età**.

Ne consegue che **l'iscritto che abbia superato il predetto limite di età ed eserciti ancora la professione** (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) è tenuto a **comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria** (tramite l'apposita funzione, accedendo con SPID, all'area riservata del portale informatico del Consorzio stesso), con conseguente rinuncia all'esenzione in questione. La Federazione, unitamente a tale circolare, ha trasmesso la specifica Guida utente sull'esenzione pensionamento realizzata dal COGEAPS.

*** *** ***

Per ogni aspetto operativo, si rinvia alla circolare federale n. 14135 del 14 dicembre u.s., con la quale sono state trasmesse le *slide* del *webinar* del 6.12.2022 che forniscono indicazioni per la verifica da parte degli Ordini della posizione formativa ECM degli iscritti attraverso il citato portale del COGEAPS.

*** *** ***

Tenuto conto che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sull'efficacia delle polizze assicurative professionali, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti, nell'intento di promuovere l'aggiornamento professionale e la piena conoscenza delle regole che disciplinano la normativa ECM.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 02/01/2023

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202300000061/A.G.
Oggetto: Cittadinanzattiva - questionario sul nuovo modello di accesso alle cure e ai farmaci

Circolare n. 14166

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Cittadinanzattiva – nuovo modello di accesso alle cure e ai farmaci: raccolta dati per l'elaborazione di una Raccomandazione civica.

QUESTIONARIO PER I PRESIDENTI – ENTRO IL 3 FEBBRAIO 2023

La Federazione partecipa ad un Tavolo di lavoro, promosso da Cittadinanzattiva, finalizzato alla individuazione di "linee guida" per un accesso alle cure e ai farmaci più agile, efficiente ed efficace, ossia "a misura di cittadino".

Da più parti è stata, infatti, manifestata l'esigenza di far tesoro delle buone pratiche attivate durate la fase emergenziale per implementarle e organizzarle in modo più strutturato, al fine di migliorare il livello di assistenza, specialmente per i pazienti affetti da alcune patologie. Il tema centrale del tavolo è, quindi, quello di assicurare una continuità delle cure e delle terapie rispetto a quanto attuato durante l'emergenza da Covid-19, superando quell'eccesso di burocrazia che incide negativamente sulla qualità della vita di cittadini e pazienti.

Da qui nasce l'esigenza di redigere un documento condiviso tra gli attori della salute (Raccomandazione civica) - da portare all'attenzione della politica - che ponga al centro il cittadino, partendo dai suoi bisogni.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Durante la riunione del suddetto Tavolo, tenutasi il 18 ottobre u.s., è quindi emersa l'opportunità di lanciare una survey rivolta ai Presidenti, di livello nazionale e regionale, delle Società scientifiche e delle Associazioni delle professioni coinvolte (medici e farmacisti) al fine di raccogliere evidenze e dati rappresentativi dei modelli implementati a livello territoriale e locale.

L'obiettivo è di scattare una fotografia, su tutto il territorio, sul tema dell'accesso alle cure farmacologiche con il focus sugli antivirali per il Covid-19, tramite la raccolta dei dati, a livello nazionale e regionale, che costituiranno il cuore della Raccomandazione civica sul nuovo modello di accesso alle cure farmacologiche.

Di seguito il link del questionario che sarà possibile compilare **fino al 3 febbraio 2023** (dopo tale data il questionario non sarà più disponibile):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH047Y4939_gwdt0Oa0Z6aMQshByLoC3xMN6no16qlKcnG5g/viewform

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)